



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-11-2016 (punto N 21)

Delibera N 1074 del 02-11-2016

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Paolo BANTI

Oggetto

L.R. 10/2016. INTEGRAZIONI AL PIANO DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE DI CUI ALLA DGRT N. 372 DEL 27 APRILE 2016

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), che prevede la possibilità per la Regione di approvare, previo parere dell'ISPRA, piani di controllo ai sensi dell'articolo 37 di validità non superiore a tre anni;

Visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 - 2015 approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012 che ha definito gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi;

Visto l'articolo 7 bis della citata legge che stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Ricordato che ai sensi del comma 3 del citato articolo 37 i piani di abbattimento sono autorizzati dalla Regione sotto il coordinamento della polizia provinciale;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 310 dell'11 aprile 2016 (Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994);

Rilevata la necessità di dare applicazione agli interventi di controllo sulla specie cinghiale, nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994 e al citato art. 5 della l.r. 10/2016, allo scopo di risolvere i problemi di conflitto causati dalla specie nel territorio regionale, in special modo nei confronti dell'agricoltura, dell'ambiente e delle attività umane;

Vista la proposta di piano di controllo della specie cinghiale in Toscana per il periodo 2016-2018 contenente i metodi ecologici, le condizioni preliminari, le aree di intervento diretto, le modalità e i tempi del prelievo, per l'attuazione degli interventi di controllo sulla specie, redatto ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/2016, inviato ad ISPRA con nota del 18 febbraio 2016 con nota di cui prot. 47870 e integrato con nota di cui prot. 51424 del 22 febbraio, ai fini di ottenere il parere;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 372 del 27 aprile 2016 che approva il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana 2016-2018 nel quale sono state integralmente recepite le indicazioni dell'ISPRA;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta proposta contenuto nella nota di cui prot. 19994/T-A23-T-A29B del 29 marzo 2016, favorevole alle azioni e procedure proposte, con l'unica eccezione di forti limitazioni spaziali per gli interventi attuabili con la tecnica della braccata;

Considerato altresì come l'utilizzo della braccata sia stato di fatto ridotto a casi eccezionali, ovvero come riportato nel parere ISPRA di cui prot. 19994/T-A23-T-A29B del 29 marzo 2016, *“escludendo le aree potenzialmente coltivabili, o da rimettere a coltura e in zone e/o frazioni boscate e/o*

cespugliate, fossi con vegetazione, ecc..” ;

Considerato che le fattispecie ambientali di cui all'esclusione sopra riportata, riguardano nel territorio regionale, proprio le aree ove preferenzialmente il cinghiale trova rifugio durante le ore diurne e dalle quali risulta più difficile effettuare il prelievo con le tecniche selettive;

Considerati gli esiti delle attività di controllo effettuate sul cinghiale ai sensi del suddetto Piano nel territorio regionale, dai quali relativamente al periodo marzo-agosto 2016, si evince che rispetto alle 1879 richieste pervenute per il controllo del cinghiale sono stati emanate 1.608 autorizzazioni e attuati 2.893 interventi con i metodi indicati nel Piano; di questi solo 32 (1,10%) sono stati condotti con la braccata; dagli stessi dati si riscontra che il numero di capi abbattuti in controllo (media mensile) risulta ridotto dai 904,00 del 2015, ai 397,66 del corrente anno;

Viste le richieste giunte da parte dei presidenti degli ATC toscani, conservate agli atti d'ufficio, che testimoniano lo stato di aumento degli importi relativi ai danni da cinghiale tra il 2015 ed il 2016, in conseguenza della parziale efficacia degli interventi di controllo sinora effettuati con le sole metodologie selettive previste dalla Delibera della Giunta Regionale n. 372 del 27 aprile 2016, richiedendo al contempo la possibilità di utilizzare la braccata, specie negli istituti faunistici pubblici;

Considerato che la braccata risulta comunque un metodo di controllo utilizzabile per la specie cinghiale ai sensi del predetto art. 5, comma 2 lett. f) della l.r. 10/2016, una volta applicati senza successo metodi di prelievo alternativi in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche;

Rilevato che l'impatto prodotto dalla braccata, ferma restando la assoluta selettività del prelievo, a carico di altre specie selvatiche risulti soprattutto relazionato alla presenza di numero elevato dei cani da seguita, se non adeguatamente selettivi sulla specie target, ed ai tempi di applicazione, se non condotti nei periodi diversi dalle nascite e cura della prole della maggioranza delle specie selvatiche autoctone;

Rilevato altresì che la Regione, ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 37 della l.r. 3/94, comma 3, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici, può autorizzare piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate;

Rilevato altresì che i metodi ecologici sono contenuti nel sopra richiamato Piano di controllo della specie cinghiale in Toscana per il periodo 2016-2018, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 372 del 27 aprile 2016;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di ridurre i danni alle colture, agli habitat ed alle altre specie selvatiche prodotti dal cinghiale, e ferma restando l'esecuzione preliminare degli altri metodi di prelievo previsti dal Piano, intervenire attraverso il metodo della braccata nelle situazioni in cui risulti necessaria, seppur condotta nel periodo autunno-invernale, con un numero limitato di cani da seguita appositamente selezionati alla ricerca del solo cinghiale, e con un contenuto numero di cacciatori abilitati a tale fattispecie di prelievo;

Considerato che la Regione Toscana, in accordo con l'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana (ENCI), associazione riconosciuta con R.D. 13 giugno 1940 n. 1051 e soggetta alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole, deputata anche alla validazione delle capacità cinetecniche dei cani da caccia, sta realizzando un protocollo finalizzato alla riconoscimento e impiego dei cani da seguita selettivi per la caccia e controllo del cinghiale in braccata;

Considerato altresì che il percorso di validazione dei cani da seguita selettivi sul cinghiale è in via di realizzazione, ma che comunque esiste una numerosa rappresentanza di cani da seguita impiegati dalle squadre di caccia in Toscana, iscritti e già validati da ENCI e che entro il mese di settembre 2017 saranno impiegati in tali attività di controllo esclusivamente cani e conduttori che abbiano partecipato con successo alle prove abilitative ENCI;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di integrare il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 27 aprile 2016, sostituendo nell'allegato 1 della suddetta delibera, al punto 5.2, il testo della lettera d), con il seguente:

d) Nelle aree agricole soggette a danni effettivi o potenziali effettivamente coltivate con colture (p.e. mais, favino, girasole, ecc.) tali che, per altezza e sviluppo vegetativo, non permettano l'avvistabilità dei cinghiali e quindi l'efficace utilizzo risolutivo delle altre tecniche di prelievo di cui alle precedenti lettere a), b), c) è consentito **l'utilizzo della braccata** (con al massimo dieci cani e cinquanta persone armate). Gli interventi in braccata dovranno essere preceduti da almeno cinque interventi selettivi attuati nei trenta giorni precedenti nell'area di braccata o nelle zone adiacenti.

Tali interventi, negli Istituti Faunistici Pubblici nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio possono essere condotti solo nei giorni di martedì e venerdì.

Gli interventi in braccata, per prevenire i danni all'agricoltura e per la tutela delle altre specie faunistiche, sono comunque possibili in tutte le aree di intervento diretto incluse quelle boscate o cespugliate, anche limitrofe, ferma restando l'inefficacia dell'utilizzo preventivo delle altre tecniche sopra richiamate, in almeno 5 interventi precedenti, nel periodo compreso tra il 1° di settembre ed il 28 di febbraio, con cani da seguita appositamente abilitati da ENCI come cani selettivi per la caccia al cinghiale in braccata, accompagnati dai loro conduttori, in numero massimo di 6 cani per muta.

Nel periodo precedente al 1° settembre 2017, come fase di prima attuazione, oltre ai cani abilitati saranno impiegabili cani da seguita con iscrizione all'ENCI od altri ausiliari che garantiscano durante le azioni di controllo adeguata selettività sulla specie cinghiale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

